

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 16

(Casa funeraria)

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati a esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a)** osservazione del cadavere;
- b)** trattamento conservativo;
- c)** trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d)** custodia ed esposizione del cadavere;
- e)** attività proprie della sala del commiato.

2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c), e la gestione è subordinata ad autorizzazione del Comune.

3. Le case funerarie sono ubicate a una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.